

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	219
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	219
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (1348);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	219
PRESIDENTE	219, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233
RIGGIO, <i>Relatore per la maggioranza.</i>	221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233
ROCCHETTI	221, 228, 229, 232, 233
PELLA, <i>Ministro del bilancio e ad inte- rim del tesoro</i>	221, 222, 223, 226, 230, 231, 232, 233
GUARIENTO	222
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	222, 225, 226, 227, 228, 229, 231
BOSCO LUCARELLI	224
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	226, 233
CHIOSTERGI	226
ROBERTI, <i>Relatore di minoranza.</i>	228, 231, 232

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Salvatore.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatore di emendamenti, l'onorevole Lupis.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nella penultima seduta, e precisamente in quella di venerdì 20 febbraio, a proposito dell'articolo 22, il quale contiene la determinazione del coefficiente base per la valutazione dei danni per quanto riguarda l'indennizzo e non il contributo, venne deliberata l'opportunità di stabilire, accanto al coefficiente base, un coefficiente speciale per i beni danneggiati o perduti nei comuni che abbiano avuto una distruzione maggiore del 75 per cento. Questa percentuale già compare nel nostro sistema attuale, e precisamente inclusa in determinati elenchi contenuti nella legislazione sulla ricostruzione edilizia.

In quella occasione venne osservato dall'onorevole Cavallari e da altri colleghi che la determinazione del coefficiente aveva ed ha relazione col trattamento che viene praticato

La seduta comincia alle 17,30.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

anche per altri rispetti ai danneggiati, come risulta da altri articoli; principalmente per quanto riguarda le disposizioni di favore da accordarsi, secondo il punto 5° della risoluzione della Assemblea, alle aziende dell'Italia meridionale.

Dopo un esame fatto insieme coi relatori, con la collaborazione anche di altri colleghi, mi sono formato una certa convinzione: che per portare a conclusione questa legge — che bisogna trasmettere al più presto all'Assemblea per la votazione finale — sia opportuno metterci d'accordo complessivamente sulle varie determinazioni da prendere in materia finanziaria.

Perciò, a titolo puramente personale, mi permetterei di fare queste proposte.

Nell'articolo 22, ferma la data unica di riferimento del danno ai prezzi vigenti al 30 giugno del 1943 — il che può facilitare anche le operazioni di liquidazione, perché si formerebbero delle tabelle con riferimento alla stima dei beni a questa data — verrebbe mantenuto il coefficiente 5. Accanto a questo coefficiente si potrebbe introdurre un coefficiente per le zone maggiormente disastrose, che potrebbe essere 8.

Per l'articolo 23, che parla dei limiti dell'indennizzo per i mobili, biancheria e masserizie in genere (articolo 4, lettera a), già abbiamo approvato ieri di togliere il limite intermedio di 500 mila lire e lasciare il massimo di un milione.

L'articolo 25 parla dei limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni. Proporrèi di lasciarlo immutato, ma di aggiungere un articolo 25-bis, col quale i limiti di cui al secondo comma del medesimo articolo 25, cioè i limiti riguardanti la ricostruzione, la riparazione, il ripristino, siano aumentati di una certa percentuale, che potrebbe essere quella del 50 per cento, per le aziende industriali del Mezzogiorno d'Italia. Con questo verremmo già in parte a rispondere a quanto ha deliberato la Camera nella succitata risoluzione. Poi, sulla definitiva liquidazione dell'indennizzo e del contributo a favore delle aziende industriali, commerciali, artigiane e agricole del Mezzogiorno, si potrebbe concedere una maggiorazione discriminata sulle somme effettive risultanti dalla liquidazione: dare di più alle aziende industriali, ad esempio il 18 per cento; il 15 per cento alle aziende commerciali, il 12 per cento alle aziende artigiane, l'8 per cento alle aziende agricole.

È chiaro che questa maggiorazione deve applicarsi anche all'indennizzo per la perdita

o distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti.

L'articolo 27, che parla della rateazione, cioè delle modalità di pagamento, dovrebbe rimanere immutato.

Nell'articolo 36 si provvede per la riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione. Dovrebbe essere modificata, senza aumento di stanziamento in bilancio, la norma di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Come i colleghi sanno, con questo articolo 40, quando i danneggiati avessero richiesto che la riparazione fosse eseguita dallo Stato, si stabilisce che la spesa fatta dal Genio civile col sistema degli appalti — quindi una spesa abbastanza rilevante — sia posta per due terzi a carico del danneggiato e per un terzo a carico dello Stato. Questo è in contrasto con la norma anche della legge n. 261, ora riportata nei primi commi dell'attuale articolo 36, che dispone che il 75 per cento è a carico dello Stato e solo il 25 per cento a carico dei privati danneggiati. Sicché si propone di invertire la suddetta proporzione, ponendo i due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico dei danneggiati.

Da ultimo, con riferimento a quanto è stato già discusso in Assemblea, e a quanto è stato accettato dalla medesima, nonché in riferimento all'emendamento dell'onorevole Angelini, che venne accolto in uno dei capi della determinazione dell'Assemblea, il contributo diretto in capitale, che è limitato all'80 per cento della spesa, verrebbe commisurato all'80 per cento di 1.200.000 lire. Quando poi si tratta dell'unica casa di abitazione, abitata dal proprietario danneggiato e relativa famiglia — ovverosia il caso in cui il danneggiato, oltre all'unica casa di abitazione non abbia altri immobili — anziché dare al sinistrato stesso il contributo dello Stato su un volume che può eccedere la spesa effettiva, si potrebbe concedere di eseguire la ricostruzione per un volume che rientri nella spesa di un milione netto. Si potrebbe poi aggiungere la facilitazione — che ha un substrato anche economico — che in questi casi il proprietario di una unica abitazione, che si trovi in quelle condizioni di patrimonio, di reddito di cui sopra e nella possibilità di avvalersi di questa disposizione del tutto particolare, possa raggrupparsi con altri proprietari danneggiati, che si trovino nelle analoghe condizioni, per ricostruire un unico fabbricato. Ciò, sia per ottenere una piccola economia, sia per ragioni di carattere urbanistico, per non avere tante piccole casette sparse.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Infine, per quanto riguarda il coefficiente da applicarsi per i beni danneggiati o distrutti al di fuori del territorio attuale dello Stato, il coefficiente che fu richiesto dapprima in una misura del 15 per cento, potrebbe essere di nuovo posto in discussione per esaminare la opportunità di conservare la suddetta misura o di preferirne ad essa un'altra.

Come ho premesso, si tratta di una proposta complessiva, che mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi. Qualora questa proposta venisse accettata, è indubbio che verrebbero agevolati di molto i lavori della Commissione, perché, salvo la definizione di alcuni articoli che non abbiamo ancora formulato definitivamente, la parte centrale del nostro lavoro sarebbe compiuta.

Certamente si tratta di determinazioni che io credo sia opportuno prendere complessivamente e non già esaminando gli emendamenti proposti, articolo per articolo; perché è fuori dubbio che ogni disposizione è strettamente connessa con l'altra.

Presa una determinazione, possiamo passare alla formulazione dei singoli articoli, per ottemperare a quello che per noi è un obbligo materiale e morale, anche a seguito della lettera del Presidente, che ci invita a presentare entro il mese lo schema del disegno di legge all'approvazione dell'Assemblea.

Su queste dichiarazioni, che mi sono permesso di fare a titolo personale, possiamo aprire la discussione. Se troveremo un punto d'incontro in tutto questo, potremo considerare decaduti tutti gli altri emendamenti, a meno che non ce ne siano alcuni di carattere particolare.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io propongo di fare la discussione sulle dichiarazioni del Presidente, procedendo articolo per articolo.

PRESIDENTE. Anche questo si può fare, ma se c'è un accordo su tutte le posizioni, è semplificato il lavoro.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'accordo può essere esplicito o tacito.

PRESIDENTE. Allora cominciamo dall'articolo 22 al quale darei questa nuova formulazione:

Il primo comma dovrebbe rimanere immutato, cioè:

« L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente 5 ».

Poi il resto dell'articolo verrebbe così modificato:

« Per l'indennizzo dei beni previsti nel comma precedente, che si siano verificati nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 36, è fissato il coefficiente 8. Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà, non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo nella misura stabilita dal presente articolo è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della commissione prevista dall'articolo 18 ed in base al decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino ».

ROCCHETTI. Mi pare che bisognerebbe fare riferimento all'articolo 38 e non all'articolo 36. Mi pare poi che manchi il riferimento ai mobili della lettera a) dell'articolo 4. Bisogna perciò fare riferimento al primo comma dell'articolo 21.

PRESIDENTE. È esatto. Quindi diciamo:

« Per l'indennizzo dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 21, che siano stati distrutti o danneggiati nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 38, è fissato il coefficiente 8 ».

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Anticipando quello che è il pensiero del Governo in merito, sono d'accordo di arrivare a una condizione di favore per gli indennizzi, limitatamente ai beni della lettera a) dell'articolo 4 e per i danni che si siano verificati nei comuni che abbiano avuto più del 75 per cento di distruzioni. Ma mi chiedo se non corrisponderebbe di più alle linee generali del disegno di legge, stabilire, non già un coefficiente diverso da quello 5, ma una maggiorazione percentuale di quest'ultimo, in modo che si avrebbe un unico coefficiente 5, parallelamente a quelle che sono le disposizioni per gli indennizzi per le requisizioni alleate. Allora, applicando una maggiorazione del 50 per cento al coefficiente 5, arriveremmo a sfiorare il coefficiente 8, perché arriveremmo a 7,50.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei far considerare all'onorevole Ministro che quando abbiamo parlato di maggiorazione o di elevazione, sostanzialmente abbiamo tenuto presente il suo orientamento. Ora si tratta di vedere se possiamo ridurre il coefficiente 8 a 7,50. Io sono per il mantenimento del coefficiente 8.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

GUARIENTO. Facendo la maggiorazione del 60 per cento, si arriva precisamente a 8.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Preferirei parlare di maggiorazione del 50 per cento, piuttosto che di coefficiente 8; ma se dovessimo mettere invece la percentuale del 60 per cento, preferirei lasciare la determinazione del secondo coefficiente 8.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ho chiesto la parola per esprimere il mio disagio nel sentir parlare di questi calcoli infinitesimali. Si parla di 7, 7,50, 8. Ma io vorrei porre all'attenzione dei colleghi questa domanda: Che cosa si vuole ottenere con questa legge? Se vogliamo ottenere di sperperare del denaro, possiamo fare questione di 7, 7,50 o 8; se invece vogliamo raggiungere un obiettivo ben preciso, la discussione, a mio avviso, va impostata su basi ben diverse. Che cosa vuol dire dare ai sinistrati di questi particolari beni sette volte quello che è stato il danno da essi riportato nel 1943? Vuol dire dare niente. Non mi sento quindi di discutere sul 7 o sull'8. Per me, dichiaro che è indifferente il 7 o l'8, perché, quando si arriva a un estremo tale, vuole dire dare poco meno di niente.

La questione va posta in questi termini: vogliamo dare a questa categoria di sinistrati qualche cosa che si possa almeno lontanamente confrontare con quella che è stata la svalutazione della moneta? Perché solo in questo modo si può prendere in esame il problema dal punto di vista dell'interesse dei sinistrati e dell'erario. Se si addiviene a questa idea, possiamo infatti ottenere la soddisfazione, sia pur relativa, dei sinistrati da una parte e dall'altra possiamo avere il conforto che le somme erogate vengano spese bene. Che significato ha per lo Stato spendere dei miliardi, che non si sa se potranno neppure lontanamente servire a ripristinare il bene perduto, e che verranno invece impiegati nei modi più strani e spesso non necessari? Vuol dire sperperare il pubblico denaro.

Ciò posto, mi sembra che dovrebbe essere preso in considerazione l'emendamento presentato da me e da altri colleghi all'articolo 22, il quale può avere dei difetti che sono pronto a collaborare per emendare, ma che corrispondeva all'esigenza che ho fatto presente. Il nostro emendamento parlava di un coefficiente 20, che, pur essendo inferiore almeno di un terzo alla svalutazione della moneta, tuttavia si avvicinava in parte ad un conseguente e opportuno processo di rivalutazione.

Si dice che si vuol fare una distinzione di beni esistenti in zone meno disastrose o maggiormente disastrose. Sono disposto a fare questa distinzione; applichiamo quindi il coefficiente 15 nelle zone ordinarie e il coefficiente 20 nelle zone maggiormente disastrose. Questo potrebbe essere un limite, che rappresenterebbe sempre un grave sacrificio per i sinistrati, ma che almeno li porrebbe su un piano di minima realtà e darebbe all'erario la fiducia che le somme erogate non vadano sperperate e possano servire invece ai sinistrati per ripristinare qualche cosa di concreto, con un certo beneficio anche per l'economia nazionale.

Non va bene neppure questo punto di vista? Seguiamo un'altra strada. Quando parliamo di sinistrati di cui all'articolo 22, abbiamo di fronte una gamma infinita di persone e di ceti sociali. Dall'operaio, che ha perso le sue masserizie, alla persona ricca, che ha perduto cose di notevole valore. Ebbene, per adempiere ad un concetto di carattere sociale e cercare nello stesso tempo di imporre allo Stato il minor sacrificio possibile, possiamo fare una distinzione di carattere patrimoniale tra le varie classi di sinistrati, attribuendo il sacrificio più notevole alle classi più agiate, per avere dei fondi a disposizione da erogare alle classi meno elevate in misura maggiore.

Che questo sia un concetto del tutto ortodosso, è dimostrato da quell'articolo — il 36 — che a proposito della ricostruzione edilizia commisura l'entità del contributo all'entità del patrimonio dei sinistrati. Quindi il criterio di differenziazione patrimoniale è già acquisito in questo disegno di legge.

Insomma, c'è al fondo tutta una questione politica molto grave, che voi vedete al pari di me. Dicevo l'altra sera, parlando con un collega della parte democratica cristiana: che cosa dirà la donnetta che ha fatto la denuncia del danno di guerra nel 1943, che ha perso il letto e quella poca biancheria che costituiva il suo antico corredo, e che si vede restituito nella migliore delle ipotesi il valore del 1943 moltiplicato per cinque? Dirà, con un ragionamento molto semplice: quando vado a comprare la carne, la pago sessanta volte più di quello che la pagavo nel 1943, e voi mi date soltanto cinque volte il valore di quello che ho perduto!

Sono ragionamenti terra terra, ma che vi dicono lo stato d'animo in cui verrebbero a trovarsi milioni di sinistrati. E vi domando: che convenienza avete, voi della maggioranza, che convenienza abbiamo, noi della mino-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

ranza, ad andare incontro ad uno stato di animo di questo genere? Caso mai, la convenienza è per noi della minoranza.

Ora, c'è il modo di risolvere questo problema che si dibatte fra i due termini del bisogno del sinistrato e delle difficoltà finanziarie dell'erario. Un punto più, un punto meno, non sarà quello che stabilirà un nostro disaccordo. Diamo quindi il 15 ai danneggiati dell'articolo 22, il cui patrimonio nel 1945 era stato accertato, agli effetti dell'imposta patrimoniale, per somma non superiore a 300 mila lire; e diamo 15 a quelli che avevano un patrimonio superiore. Daremo in questo modo di più a quelli che hanno veramente bisogno.

Credo che non sarà inutile ricordare che vi sono ancora oggi in Italia delle persone che non hanno potuto ripristinare le cose più urgenti, che sono costrette a vivere in due o tre in un letto. Io appartengo a una zona ritenuta tra le più ricche d'Italia; eppure cito un comune, quello di Comacchio, dove sono ancora delle famiglie che dormono marito, moglie e due o tre figli in uno stesso letto, perché non hanno da comprarsi un altro letto essendo state sinistrate.

La proposta quindi che pongo ora alla vostra attenzione è quella di dare di meno alle categorie che hanno una certa agiatezza, e dare qualche cosa, che rappresenti veramente un indennizzo e non una elemosina, alle categorie più povere.

PRESIDENTE. La prego di formulare un emendamento e su di esso sentirò il parere del relatore per la maggioranza e del Governo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di fare questa osservazione: sostanzialmente quello che richiede l'onorevole Cavallari è già contenuto nel disegno di legge, in questo senso: il limite di un milione di cui all'emendato articolo 23 è chiaro che giuoca nel senso voluto dall'onorevole Cavallari in favore delle classi meno agiate, mentre giuoca in danno delle altre categorie, che non possono ottenere di più. Per questo, salvo che vi sia la possibilità di elevare il coefficiente, esprimo parere contrario alla impostazione dell'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che su questa questione interferisce l'articolo 31 che abbiamo approvato, relativo alle liquidazioni fatte dall'Intendenza di finanza. E sappiamo che si tratta dei nove decimi delle denunce. Noi abbiamo stabilito che queste liquidazioni, le quali per ora costituiscono atti interni dell'Amministrazione, acquisterebbero valore legale con la notifica agli interessati. Se gli interessati non si oppongono entro i sessanta

giorni, queste liquidazioni acquistano valore definitivo moltiplicate per due, e passano senz'altro per il pagamento alla tesoreria.

Quindi con questo sistema, che è un sistema singolare del disegno di legge, diverso dal sistema generale, gli inconvenienti lamentati vengono nella massima parte eliminati, in quanto nelle liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza si è tenuto conto della svalutazione della lira con la maggiorazione di un certo coefficiente. Quando si considera che esse vengono ulteriormente raddoppiate, si può ritenere che si giunga ad un trattamento congruo ed equo. I due coefficienti che verrebbero stabiliti nell'articolo 22 avrebbero importanza essenziale per tutti gli altri casi, non per i nove decimi delle dichiarazioni già liquidate.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Io mi associo alle considerazioni del relatore per la maggioranza e chiedo la conferma del coefficiente generale 5. Sono d'accordo che conviene adottare una maggiorazione a favore dei danni ai beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 per i comuni maggiormente sinistrati, e d'accordo sul coefficiente 8 in questo caso.

Vorrei dire all'onorevole Cavallari che certamente vi sono diversi angoli visuali con cui esaminare una questione così dolorosa come quella dei danni di guerra. Ma sappiamo già che questa legge non è destinata, per quelle impossibilità finanziarie che conosciamo, al risarcimento totale dei danni. E ciò in parte risolve questa questione, perché se fossimo in condizioni di farlo, lo faremmo molto volentieri. Ma non siamo in grado di farlo né per i danneggiati materiali né per altri danneggiati non meno colpiti, come per esempio per tutti i risparmiatori, che sono stati rovinati dall'inflazione, e per altre categorie che hanno subito danni nelle persone.

Mi permetto di ricordare che questa legge ha lo scopo di fare il massimo sforzo per andare incontro ai più piccoli e ai maggiori danneggiati.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha formulato in questi termini il suo emendamento:

« L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno, valutata ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicata:

a) per il coefficiente 15 per i danneggiati di cui alla lettera a) dell'articolo 35;

b) per il coefficiente 8 per gli altri ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(Non è approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo in votazione la risoluzione di fissare il coefficiente basilare 5 e, per i danni ai beni nei comuni maggiormente disastriati, il coefficiente 8.

(È approvata).

Per quanto riguarda la formulazione, essa sarà compiuta secondo i criteri ora accolti, per essere sottoposta all'approvazione di questa Commissione. Restano assorbiti tutti gli altri emendamenti.

BOSCO LUCARELLI. Nell'articolo 22 si parla dell'aliquota di detrazione per vetustà. Questo 25 per cento è ripetuto anche nelle altre parti del disegno di legge.

PRESIDENTE. È detto: « fino al 25 per cento ».

BOSCO LUCARELLI. Non troverei difficoltà ad accettarlo. Però, siccome la legge 25 giugno 1949, n. 409, parla di detrazione di un quinto, ho l'impressione che si peggiori la situazione dei danneggiati. Bisognerebbe lasciare 25 per cento e, quando si parla dei fabbricati, parlare del 20 per cento.

PRESIDENTE. Si tratta di una discussione da fare a tempo e luogo opportuni. Ad ogni modo lei si riferisce ad una impressione di cui si sono fatti eco diversi danneggiati, che cioè vi sia un aumento della detrazione per vetustà. Siccome il provvedimento in esame costituisce la legge generale dei danni di guerra, lei sa benissimo che si è arrivati al 25 per cento in riferimento ai beni che sono assoggettati a maggiore usura, ma si va da 0,01 al 25 per cento. Ad ogni modo, ripeto, questa discussione la faremo a tempo opportuno. Per ora esaminiamo gli articoli aventi carattere finanziario.

Passiamo perciò agli articoli 25 e 25-bis.

L'articolo 25 dice:

Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.

« Per i danni ai beni previsti alle lettere b, c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni.

Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valu-

tata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni ».

L'articolo 25 bisogna esaminarlo in congiunzione ad un articolo 25-bis, di cui precedentemente ho enunciato il contenuto. Fermi restando i limiti dell'articolo 25, si introdurrebbe un articolo 25-bis, il quale potrebbe suonare in questi termini:

« I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del tot per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende industriali, commerciali, artigiane e agricole del Mezzogiorno, è concessa la seguente maggiorazione:

a) per le aziende industriali, il 18 per cento;

b) per le aziende commerciali, il 15 per cento;

c) per le aziende artigiane, il 12 per cento;

d) per le aziende agricole, l'8 per cento.

La maggiorazione di cui alle precedenti lettere si applica anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati ».

Salva la formulazione dell'articolo, vorrei pregare i colleghi di esaminare e approvare la determinazione per quanto riguarda questa percentuale di aumento di cui al primo comma, per l'elevazione dei limiti del secondo comma del precedente articolo 25, e poi la determinazione di queste aggiunte percentuali sulle definitive liquidazioni dell'indennizzo e del contributo, in modo discriminato, e cioè a seconda dei tipi di aziende.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Ho l'impressione che si sia incorsi in un errore di redazione, perché l'elevazione del 50 per cento o dell'*x* del primo comma deve riferirsi ai limiti e per l'indennizzo e per il contributo. Il richiamo al secondo comma dell'articolo 25 potrebbe far pensare — e certamente fa pensare — che l'elevazione dell'*x* sia soltanto per il contributo.

PRESIDENTE. È esatto, perché si è voluto fare intenzionalmente.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Invece bisogna comprendere nel primo com-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

ma del detto articolo 25-*bis* i contributi e gli indennizzi, altrimenti avremmo una norma che peggiora il sistema generale del disegno di legge; inoltre, la determinazione della Assemblea, di porre una norma speciale per il Mezzogiorno, una volta verrebbe ad essere applicata in un modo, un'altra volta in un modo diverso, in rapporto alle stesse aziende. Quindi pregherei di modificare, facendo richiamo all'uno e all'altro comma dell'articolo 25 per l'elevazione dei limiti per le aziende industriali. Bisogna dire: « I limiti di cui al precedente articolo... ».

PRESIDENTE. La portata dell'articolo aggiuntivo sarebbe la seguente: rimane la norma dell'articolo 25 per tutti i beni, in qualunque luogo siano situati; per il Mezzogiorno d'Italia, invece, scaglioniamo le aziende: per le aziende industriali abbiamo una elevazione dei limiti e una percentuale di maggiorazione sulla liquidazione definitiva; per le altre aziende, invece, abbiamo soltanto una percentuale di maggiorazione sulla liquidazione definitiva.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Se vogliamo fare un trattamento migliore al Mezzogiorno, evidentemente bisogna farlo in due modi: sia elevando i limiti, sia elevando le percentuali. Sono d'accordo con l'onorevole Riccio, quando egli ritiene che questi limiti debbano essere elevati sia per i contributi sia per gli indennizzi; però desidero fare un'altra osservazione. Quale è il motivo per cui si ritiene di applicare delle maggiorazioni discriminate alle aziende industriali, commerciali, artigiane e agricole? Bisogna tener presente il problema generale del Mezzogiorno, che non consiste soltanto nell'elevare il tono di alcuni settori della vita produttiva di esso, ma nell'elevarlo in tutti i settori della vita stessa. Quale è il motivo per cui si pensa di dare una maggiorazione del 18 per cento all'industria e solo dell'8 per cento all'agricoltura? Quale posizione privilegiata hanno le industrie del Mezzogiorno rispetto all'agricoltura?

Si arriva poi all'assurdo di dare il coefficiente del 12 per cento alle imprese artigiane e del 18 per cento a quelle industriali. Secondo me nessuna distinzione bisognerebbe fare, ma se una dovesse essere fatta, dovrebbe essere a favore delle imprese artigiane. E dico questo non per un eccessivo amore verso gli artigiani in confronto degli industriali, perché tra questi ultimi sono compresi non solo i grassi industriali con i quali non vado molto d'accordo, ma anche quei piccoli industriali con i quali vado perfettamente d'accordo.

Bisogna riconoscere che, prendendo il settore industriale nel suo complesso da una parte, il settore artigiano dall'altra, quello che deve avere un trattamento preferenziale è il settore artigiano, sia per le difficoltà in cui attualmente si dibatte, sia per tutte quelle altre circostanze che caratterizzano l'artigianato, il quale, tra l'altro, è spesso rifugio di tanti disoccupati.

Quindi chiedo all'onorevole Presidente di illuminarmi innanzi tutto sul criterio per il quale ha ritenuto necessaria una differenziazione, secondariamente quali sono i motivi che hanno consigliato di suggerire una differenziazione di questo genere.

PRESIDENTE. Rispondo cominciando dalle aziende agricole. Bisogna tener presente che già abbiamo fatto un trattamento abbastanza equo alle medesime, nel senso che siamo giunti a quella tale maggiorazione, che i colleghi ricordano, a proposito della disposizione che ha riferimento al trattamento precedentemente praticato. Quindi per le aziende agricole si è tenuto conto di questo beneficio abbassando la percentuale.

Per quanto riguarda le aziende commerciali, credo che l'onorevole Cavallari non abbia fatto per queste nessun particolare rilievo.

C'è poi la differenziazione tra aziende industriali ed artigiane. Ora, a parte le difficoltà di ordine finanziario per applicare anche alle aziende artigiane le maggiorazioni previste per quelle industriali, si è pensato a questa percentuale aggiuntiva per le aziende industriali del Mezzogiorno tenendo conto precipuamente della entità dei danni che esse hanno subito, specialmente trattandosi di impianti dei quali nulla o pochissimo si è potuto salvare; mentre per le aziende artigiane, fornite spesso soltanto di un piccolo apparecchio o di un piccolo impianto che non aveva tutte le caratteristiche della immobilizzazione propria dei grandi congegni delle aziende industriali, qualche cosa si è potuta salvare.

Questo è stato uno dei motivi, se non il principale, della differenza delle percentuali di maggiorazione. Del resto su queste percentuali ci possiamo mettere di accordo.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Vorrei chiarire un punto. Noi siamo partiti da una constatazione di particolare sfavore in cui venivano a trovarsi le industrie del Sud, avendo esse subito danni rilevanti. Non solo non sono stati risarciti questi danni, ma non è stato possibile da parte di queste industrie utilizzare i loro impianti e realizzare degli utili che sono stati invece realizzati da altre industrie in altre regioni.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Proprio perché vi era questa diversa situazione tra il Sud e le altre regioni, e proprio perché in altre regioni si era avuto il risarcimento del danno, il quale aveva dato la possibilità della ricostruzione delle industrie, con conseguenti grossi utili di congiuntura, per una ragione di adeguamento delle posizioni, ci si indusse a sostenere che le industrie del Mezzogiorno dovevano avere una percentuale di maggiorazione. E tutti eravamo d'accordo in proposito,

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Siamo tuttora d'accordo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Inoltre, dato l'orientamento politico per la industrializzazione del Mezzogiorno, sarebbe stato strano che si dessero dei denari al Mezzogiorno per far risorgere le industrie, quando non si fossero dati alle industrie sinistrate gli aiuti per rinascere.

Per queste ragioni e per questo intento ci troviamo tutti insieme a sostenere una certa battaglia, e arrivammo a una determinazione che sembrò in un certo momento riscuotere l'approvazione di tutti i settori della Assemblea, di dare un trattamento di favore alle industrie del Mezzogiorno.

In un secondo momento venne un certo ampliamento delle posizioni. Dalle aziende industriali si passò alle altre aziende, ma per queste altre aziende — soprattutto per quelle commerciali e artigiane — non vi erano le stesse ragioni che ci avevano spinto a orientarci in un senso favorevole per il Mezzogiorno. Soprattutto per le aziende commerciali vorrei dire che queste ragioni assolutamente non c'erano.

In questo complesso di argomenti che ho sintetizzato, è la ragione della differente percentuale che viene usata in rapporto ai vari gruppi di aziende.

BASILE, *Relatore di minoranza*. A me sembra forte la sperequazione tra la percentuale di maggiorazione per l'industria e quella per l'agricoltura, e non vedo quale ne possa essere il motivo. Il Presidente ha detto che all'agricoltura abbiamo dato una maggiorazione nell'articolo 35 del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Si arriva fino alla misura del 60 per cento per il contributo nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, come contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 35, da lei citato.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Non è una agevolazione soltanto per l'agricoltura,

ma per tutti i settori dell'attività economica: industria, commercio, artigianato. E poi si tratta di merci, scorte e prodotti semilavorati delle aziende.

PRESIDENTE. Io mi riferisco esclusivamente al trattamento delle aziende agricole, per le quali, in base all'articolazione attuale, si può arrivare fino al 60 per cento, secondo l'ultimo comma dell'articolo 35. Ciò risponde anche alle richieste risultate dalla discussione fatta in Assemblea.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Io proporrei che la maggiorazione per l'attività agricola, di cui al secondo comma dell'articolo 25-bis proposto dall'onorevole Presidente, fosse portata al 40 per cento.

CHIOSTERGI. Anche io sono d'accordo che per l'agricoltura la maggiorazione sia portata dall'8 al 10 per cento, se il Ministro del bilancio lo consenta. Ma quella che mi sembra più importante, è l'osservazione relativa all'artigianato fatta dall'onorevole Cavallari. A me sembra che l'artigianato debba essere aiutato in modo particolare nel Mezzogiorno. Ho già in altra occasione fatto osservare che ci sono delle zone depresse in Italia — e parlo in particolare delle mie Marche — che sono escluse da questi benefici e nelle quali l'artigianato è in completa rovina. Queste aziende artigiane non sono risorte per mancanza di mezzi. Si tratta, per esempio, dell'industria delle scarpe che in una certa zona delle Marche ha una importanza capitale per la produzione e per l'occupazione di mano d'opera. Metà di queste fabbriche non hanno potuto riprendere il lavoro perché non hanno potuto comprare quel macchinario che alcuni dicono essere ridotto a ben poca cosa, e che invece rappresenta l'elemento più importante per queste aziende artigiane. Nelle Marche non ci sono vere e proprie grandi industrie, bensì delle industrie artigianali importanti.

Ma tutto questo esula in questo momento dalla discussione. Vi ho accennato perché anche per il Mezzogiorno valgono le stesse ragioni per dare all'artigianato un aiuto più ampio di quello che si dà alle industrie.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Prego l'onorevole Presidente e la Commissione di credere che il Governo si è fatto veramente carico di questa nuova istanza della Assemblea — e in questo momento della Commissione — di andare incontro nel miglior modo possibile alle aziende del Mezzogiorno. Ma purtroppo, dopo aver fatto tutti i conti, il Governo ritiene di non poter arri-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

vare ai limiti che sono stati suggeriti dall'onorevole Presidente.

Mi sembra però che bisogna prendere — se questa è una rosa con le sue spine — un petalo per volta e vedere di semplificare.

Industria: in fondo credo che sia stata proprio l'industria che diede lo spunto all'indirizzo dell'Assemblea, dietro l'impulso della stessa Commissione; e sembrò a un certo momento che si dovesse parlare soltanto delle aziende industriali del Mezzogiorno. Poi per strada si aggiunsero le aziende commerciali; poi, in una ulteriore fase, è caduta la qualificazione e si è parlato soltanto di aziende. Ma se abbiamo bisogno di un punto di riferimento per una nostra certezza interiore nell'interpretare il pensiero del massimo organo legislativo, mi sembra che non possiamo prescindere da questi precedenti.

Credo quindi che dobbiamo veramente mettere in primo piano, entro limiti ridotti, però, le aziende industriali, e soprattutto quelle aziende industriali che per le loro modeste dimensioni hanno finito per risentire di più le sofferenze dei danni di guerra. Credo che sia giusto farlo per il Mezzogiorno, e pregherei quanti hanno maggiore conoscenza della situazione di quelle zone, di lasciare l'ingresso a queste disposizioni di preferenza per il Sud.

Ma proprio pensando ai medi e ai piccoli industriali, io comincio a chiedermi se sia opportuno — a parte l'impossibilità da parte del Tesoro — di arrivare alla elevazione del limite sulla base del 50 per cento. È questo il primo punto in cui il Governo deve pregare la Commissione di ridurre i suoi impulsi. Noi riteniamo di poter arrivare al 20 per cento.

Quindi il Governo chiede che la elevazione del minimo, così come suggerita dal Presidente, limitata cioè alle aziende industriali del Mezzogiorno e ai contributi, sia del 20 per cento.

Diciamo: limitatamente ai contributi, perché l'orientamento della legge è effettivamente quello di spingere verso la ricostruzione.

Per quanto riguarda le liquidazioni sia dell'indennizzo, sia del contributo, avremmo sperato in una percentuale minore. Ma il Governo non può chiedere alla Commissione di sacrificare l'aspirazione di andare incontro alle industrie, ed accetta il 18 per cento.

Quindi elevazione del limite sulla base della percentuale del 20 per cento; maggiorazione dell'indennizzo e del contributo sulla base della percentuale del 18 per cento.

Per quanto riguarda le altre aziende, sarei stato lieto se la situazione di bilancio avesse

consentito di accettare le percentuali che a titolo di desiderio sono state proposte dal Presidente della Commissione. Ma purtroppo devo fermarmi a limiti più bassi.

Arrivato a questo punto, pregherei di fare una ulteriore discriminazione in relazione al concetto che abbiamo accolto negli articoli 21 e 22, cioè distinguere anche qui tra le aziende che si trovano in località disastrose oltre quel limite del 75 per cento, e le aziende che sono in altre località. Io direi, per le aziende che si trovano in altre località, mettendo sullo stesso piano le commerciali, le agricole e le artigiane, di arrivare ad una maggiorazione degli indennizzi e dei contributi in ragione del 5 per cento. Nelle località che hanno avuto danni superiori al 75 per cento, io riterrei che si potrebbe portare all'8 per cento la maggiorazione per le aziende agricole, al 10 per cento quella per le aziende commerciali e artigiane.

Il Governo quindi fa uno sforzo per migliorare queste percentuali nelle zone in cui le aziende hanno veramente molto sofferto, perché è enormemente diversa la situazione, ad esempio, di una azienda commerciale in una località che sia stata colpita a fondo, da quella di una azienda che si trovi in una località che non abbia avuto la distruzione quasi totale. In queste ultime, le forze di lavoro che sono insite in ogni modesta azienda commerciale, avranno trovato forse il modo di svilupparsi e di esplicarsi, magari in qualche altra direzione, e quindi di sopperire in qualche parte al danno.

Riassumendo, il pensiero del Governo sul complesso emendamento presentato dall'onorevole Presidente è il seguente:

Per quanto riguarda le aziende industriali, nello schema fissato dall'onorevole Presidente, elevazione del 20 per cento dei limiti; per quanto riguarda invece l'ammontare dell'indennizzo e l'ammontare del contributo: per le aziende industriali, maggiorazione del 18 per cento; per le altre aziende maggiorazione del 5 per cento. Se però le altre aziende si trovano in località che abbiano avuto danni superiori al 75 per cento, maggiorazione dell'8 per cento per le aziende agricole, del 10 per cento per le aziende artigiane, del 10 per cento per le aziende commerciali.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Parlando delle località che hanno avuto danni superiori al 75 per cento, ella si riferisce sempre alle zone dell'Italia meridionale?

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Sempre per il Mezzogiorno. Siamo sempre in sede di applicazione della direttiva

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

che ci ha dato la Assemblea al punto 5 della risoluzione.

Prego la Commissione di voler affiancare il Governo in questa sua impostazione, perché solo se arriviamo a varare una legge che sia sopportabile, potremo darle immediata attuazione, senza quelle preoccupazioni che fatalmente finirebbero per rendere meno sollecita l'applicazione della legge se ci trovassimo davanti ad oneri che il bilancio non fosse in condizione di sopportare.

PRESIDENTE. Riassumendo, vorrei ripetere i punti ora enunciati dal Ministro. Elevazione del limite del 20 per cento soltanto per le aziende industriali del Mezzogiorno. Per le stesse aziende industriali, in qualunque posto siano nel Mezzogiorno d'Italia, si aggiungerebbe una maggiorazione del 18 per cento sia sulla liquidazione del contributo, sia sulla liquidazione dell'indennizzo. Per tutte le altre aziende, sempre dell'Italia meridionale, aumento dell'indennizzo o del contributo del 5 per cento. Poi, nelle zone maggiormente disastrose, cioè quelle che hanno avuto una percentuale di distruzioni maggiore del 75 per cento, per le aziende commerciali e artigiane, maggiorazione del 10 per cento, per le aziende agricole, dell'8 per cento.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Dal punto di vista procedurale, pregherei di considerare come testo base della discussione la proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Si potrebbe sovrapporre alla mia proposta quella fatta dal Governo.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Io desidererei prendere il testo del Presidente e sostituirvi le percentuali che il Governo ritiene opportune.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Quindi gli emendamenti sarebbero votati secondo che si allontanino più o meno dalla proposta del Ministro?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. C'è una proposta presentata dal nostro onorevole Presidente, proposta che egli ha fatto non come Presidente, ma come uno dei componenti della Commissione. Il Governo ha detto il suo parere su questa proposta, e questo è il motivo per il quale il Ministro ha parlato. Mi pare quindi che si debba porre in votazione la proposta del Presidente, tenendo conto delle osservazioni che ha fatto il Ministro, e su questa presentare gli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Io mi sono permesso di sottoporre alla Commissione una proposta conciliativa. Alla mia proposta si è sovrapposta una indicazione fatta dal Governo per i

motivi che i colleghi hanno sentito, ed anche per ragioni di carattere finanziario. È esatto che sulla mia proposta si possono presentare degli emendamenti. Ma allora dovremmo tenere conto di tutti gli altri emendamenti già presentati. Se vogliamo applicare questo rigido criterio per l'ordine dei nostri lavori, non siamo più in sede di quelle proposte concilianti che ci dovevano permettere di giungere a una rapida soluzione della questione.

Vorrei perciò pregare l'onorevole Cavalari di non insistere molto sui termini procedurali della questione, perché ci sono molti altri emendamenti, a cominciare dall'emendamento che sulla stessa mia proposta ha presentato l'onorevole Riccio. Difatti il mio concetto è di aumentare di una certa percentuale soltanto il limite del secondo comma dell'articolo 25, riferendomi soltanto al caso di ripristino delle aziende, caso socialmente più utile, e non a quello dell'indennizzo, che socialmente potrebbe non essere utile. Si tratta quindi di giungere rapidamente a una soluzione tenendo conto della celerità con cui devono procedere ormai i nostri lavori.

ROCCETTI. Effettivamente, se dovessimo ricercare le basi naturali della discussione, dovremmo trovarle negli articoli del disegno di legge e discutere tutti gli emendamenti. Ora a me pare che per comporre questa procedura che sarebbe complessa e ci porterebbe in alto mare, ci è venuto incontro l'onorevole Presidente con degli emendamenti concreti che possono formare la base nuova della discussione.

Gli emendamenti presentati dal Governo alla proposta del Presidente, ci portano necessariamente a considerare la proposta complessiva del Presidente come base di discussione, altrimenti l'esame dovrebbe essere fatto sul testo del disegno di legge e su tutti gli emendamenti.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Anche noi siamo d'accordo di considerare come testo base la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Allora, volendo prendere in esame i vari punti ora discussi, è chiaro che il presupposto della proposta che mi sono permesso di presentare alla Commissione è che si accetti l'articolo 25 attuale, che pone i limiti generali per tutta Italia. Ciò posto, la prima questione è quella sollevata dall'onorevole Riccio.

Nella mia proposta si tratta della elevazione dei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 25. È quindi una proposta limitativa, perché la elevazione di una percentuale dei limiti, io la riferisco soltanto al contri-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

buto del ripristino. L'onorevole Riccio invece propone di parlare dei limiti del primo e del secondo comma dell'articolo 25, cioè con riferimento sia all'indennizzo, sia al contributo.

L'onorevole Riccio infatti mi fa pervenire in questo momento il seguente emendamento:

« Elevazione del 50 per cento dei limiti anche per l'indennizzo ».

C'è poi un emendamento dell'onorevole Cavallari del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo 25 col seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 20 milioni, l'indennizzo è ridotto a metà.

Nessun indennizzo è concesso per le quote eccedenti le lire 50 milioni.

Nessun contributo è concesso per le quote eccedenti le lire 200 milioni ».

Devo ricordare che dobbiamo seguire o l'uno o l'altro di questi sistemi: o prendere per base la proposta da me fatta, presupponendo l'accettazione dell'articolo 25, che possiamo votare subordinatamente all'accettazione dell'impostazione dell'articolo 25-bis; oppure, in caso diverso, tornare all'esame di tutti gli emendamenti proposti sull'articolo 25.

Ad ogni modo do notizia dei vari emendamenti presentati.

Oltre all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Cavallari sopra citato, vi è un emendamento degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa così formulato:

« Sostituire l'articolo 25 col seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b*) *c*) e *d*) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i dieci milioni, sulle ulteriori quote eccedenti i dieci milioni e i quindici milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà e ad un terzo. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire venti milioni.

Sempre per i danni ai beni previsti nel comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino relativa ad ogni singolo cespite, valutato ai sensi della presente legge, superi le lire cento milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire cento milioni e duecento milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà e ad un terzo. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire trecento milioni ».

Segue poi un emendamento dell'onorevole Basile del seguente tenore:

« Al secondo comma, alle parole: superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni, *sostituire*: superi le lire 200 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti i 200 o i 300 milioni, il contributo sarà corrisposto nella misura del 75 per cento e del 50 per cento di quello applicato fino ai 200 milioni. Nessun contributo è corrisposto per le ulteriori quote eccedenti i 300 milioni ».

L'onorevole Salerno ha poi proposto la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Desidero dichiarare che non sono affatto disposto a rinunciare al mio emendamento. Scelga ella, onorevole Presidente, la procedura che si adatti meglio e tuteli i nostri diritti.

PRESIDENTE. Allora votiamo prima l'articolo 25, poi l'articolo 25-bis.

Abbiamo per primo l'emendamento degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa.

ROCCHETTI. Ma è soltanto l'onorevole Cavallari che insiste sul suo emendamento, quindi gli altri si possono intendere rinunciati.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 25, nella formulazione attuale della Commissione, prevede che per i danni ai beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4, cioè per tutti i danni esclusi quelli ai mobili, vestiario, ecc., vi sia una distinzione per quanto attiene all'indennizzo in base all'accertamento del danno. Se l'entità del danno, valutato in base alla presente legge, supera 5 milioni, l'indennizzo è ridotto alla metà; se il danno supera i 10 milioni o i 15 milioni, è ridotto rispettivamente a un terzo e a un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le quote eccedenti i venti milioni.

A mio avviso il primo comma di questo articolo 25 porta a una falciatura eccessiva, che potremo valutare soltanto se teniamo presente la procedura attraverso la quale si passa per arrivare a queste valutazioni. Attraverso la procedura, buona parte del danno reale va perduta per il sinistrato. Poi, quando si superino i 5 milioni, si dà al sinistrato

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

soltanto la metà. Quando si superino i 10 milioni o i 15 milioni si dà un terzo o un quarto. Quindi propongo che si faccia una sola distinzione: quella tra danni inferiori a venti milioni e danni superiori. Per quelli inferiori a 20 milioni, propongo che si dia quello che la legge stabilisce; per quelli superiori, l'indennizzo potrebbe essere ridotto alla metà. Inoltre precludo la possibilità di concedere ulteriori indennizzi per le quote eccedenti i 50 milioni, in luogo dei 20 milioni come era fissato nel testo della Commissione e di non concedere alcun contributo per le quote eccedenti i 200 milioni. In quest'ultimo punto sono quindi d'accordo col testo della Commissione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore si rimette alla Commissione.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Io sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cavallari che già è stato letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 25 che, intendendosi assorbiti gli altri emendamenti, suona in questi termini:

Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.

« Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni.

Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni ».

(È approvato).

Passiamo alla votazione delle determinazioni in ordine all'articolo 25-bis.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io ho proposto un emendamento, perché ritengo che non si possa fare una norma la quale preveda un trattamento di favore diverso

per le aziende industriali in rapporto ai contributi e agli indennizzi. L'Assemblea nella sua determinazione ha detto che si devono formulare delle disposizioni preferenziali per le aziende industriali del Mezzogiorno. Con ciò ha voluto dire che si potevano anche stabilire delle percentuali diverse per le aziende industriali in rapporto alle altre aziende, ma che per le aziende industriali non si può fare un duplice trattamento.

Se questo è lo spirito della determinazione della Assemblea — e non può essere diverso — mi sembra che non si possa, senza andare contro a quello che è stato l'orientamento della medesima, distinguere tra indennizzo e contributo.

Per questa ragione credo che si debba prevedere uno stesso trattamento sia per l'indennizzo che per il contributo, quanto ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 25-bis, nel senso, ripeto, che questo debba fare riferimento non solo al secondo comma dell'articolo 25, ma a tutto l'articolo medesimo.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Non consento nella impostazione dell'onorevole Riccio, quando egli ritiene che la proposta dell'onorevole Presidente contrasti con lo spirito e con la lettera della deliberazione della Assemblea. Questa dice al punto 5°: « inclusione nella legge di disposizioni di favore, per indennizzi o contributi relativi ai danni sofferti dalle aziende del Mezzogiorno ».

Ora noi abbiamo nel fondo dell'emendamento dell'onorevole Presidente Castelli Avolio una serie di disposizioni a favore di tutte le aziende, tanto per gli indennizzi, quanto per i contributi, e una serie di percentuali per tutte le aziende: 18 per cento per indennizzi e contributi per le aziende industriali; x per cento per contributi e indennizzi per le aziende commerciali; y per cento per contributi e indennizzi per le aziende artigiane, z per cento per contributi e indennizzi per le aziende agricole.

Quindi è pienamente rispettato il contenuto del punto 5° della deliberazione della Camera. Inoltre, come ulteriore vantaggio per una determinata categoria di beni, aziende industriali, allo scopo di facilitare e incoraggiare la ricostruzione, stabiliamo che i contributi delle aziende industriali fruiranno di un maggior beneficio, in quanto la base di commisurazione viene migliorata del 20 per cento.

Questa è la impostazione più aderente allo spirito della deliberazione della Camera, al punto che io ritengo che sarebbe stato piena-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

mente rispettato il punto 5°) senza andare a toccare i limiti. Se noi sopprimessimo la proposta di miglioramento del 50 per cento dell'onorevole Presidente, o del 20 per cento del Governo, forse che non avremmo rispettata la deliberazione della Assemblea? L'avremmo rispettata, perché avremmo posto ugualmente in atto delle disposizioni di maggior favore per tutte le aziende del Mezzogiorno. Noi invece abbiamo considerato la maggiorazione del limite come un ulteriore beneficio per una limitata zona economica e per uno scopo ben preciso, la ricostruzione. In questo spirito credo di dover appoggiare l'impostazione dell'onorevole Presidente.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Se il Ministro aderisse alla elevazione del limite del 50 per cento, limitandola ai contributi, la mia valutazione sull'emendamento dell'onorevole Riccio sarebbe una; se invece il Ministro non aderisse neppure alla proposta del Presidente Castelli Avolio, sarebbe un'altra. Desidero cioè sapere se votando la proposta del Presidente, andiamo ugualmente contro il parere del Governo, o ci avviciniamo ad esso. Io pensavo che la proposta di ordine conciliativo in tanto si potesse chiamare tale in quanto su questa proposta il Governo fosse d'accordo. Il criterio dell'onorevole Riccio è più esteso, perché si estende anche agli indennizzi. Quindi implica un onere maggiore. Ci si potrebbe allontanare dal criterio dell'onorevole Riccio sempre che il Governo fosse favorevole al criterio dell'onorevole Presidente. Ma se il Governo è contrario, le cose cambiano.

PRESIDENTE. La mia proposta si riassume in un complesso di proposte. La mia parola « conciliativa », anche se il termine può essere improprio, non si riferiva a nessun accordo precedente. Lei, onorevole Roberti, non è stato presente all'inizio della seduta, ma io ho detto chiaramente che si trattava di una proposta personale, la quale poteva portare a un punto di conciliazione. Lei trasferisce questo concetto al caso particolare di cui ci stiamo occupando, e giunge alla conclusione che su questo punto non ci sarebbe conciliazione. Ora, quando si fa una serie di proposte su molte delle quali il Ministro consente, salvo alcuni particolari, il concetto generico di conciliazione è raggiunto. Ma non bisogna trasferire un concetto generale a un concetto particolare, anzi particolarissimo, nato dalla proposta dell'onorevole Riccio di comprendere sia l'indennizzo che il contributo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Vorrei riuscire a far comprendere ai colleghi che

la risposta dell'onorevole Ministro è tale da indurci in un grosso equivoco, poiché egli con quella sua proposta arriva per certi sinistrati a non concedere nulla, mentre ha l'apparenza di concedere qualche cosa. Il Ministro dice: sono d'accordo, salvo a fissare i particolari di un aumento sulla base di quanto proposto dall'onorevole Presidente, sia per quanto riguarda i contributi, sia per quanto riguarda gli indennizzi. Però egli dice che i limiti di indennizzo di cui al primo comma dell'articolo 25 non devono essere aumentati, e possono invece essere aumentati i limiti di contributo.

Allora si arriva alla conclusione che per certi sinistrati non si dà niente. Infatti, se sul limite fissato dall'articolo 25, primo comma, non vi è più aumento per gli indennizzi, per tutti coloro che arrivano a questo determinato limite, non si può applicare la maggiorazione del 18 per cento, quindi secondo me ci sono certe categorie di sinistrati dell'Italia meridionale a cui il Ministro non dà niente. Perché la questione dei limiti del primo comma dell'articolo 25 è strettamente legata alla questione dell'aumento delle percentuali, sulle quali il Ministro si è dichiarato d'accordo. A quelli che si trovano vicino al limite, non dà neppure il 18 per cento, perché se non aumenta il limite, non dà niente in concreto.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Ho ascoltato con attenzione, e mi accorgo che potrebbe difendersi una tesi governativa che affermasse: dobbiamo restare entro il contenuto dell'articolo 25. Però non era questa l'intenzione governativa. Il significato dell'aumento del 18 per cento, del 5 per cento e del 10 per cento, a seconda delle diverse aziende, è questo: dopo aver fatto il calcolo di quanto spetterebbe, sulla base dell'articolo 25, ad un'azienda, se essa non appartenesse al Mezzogiorno, per il fatto che essa appartiene al Mezzogiorno, si applica alla fine la percentuale di aumento.

Quindi ella può vedere che veramente diamo qualche cosa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Quindi, anche se spettano 19 milioni, su questi 19 milioni si applica il 18 per cento?

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Esattamente.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Vorrei un chiarimento da parte dell'onorevole Ministro: da tutto questo sistema a me pare che resterebbero escluse proprio le più grosse imprese danneggiate, e cioè quelle delle città, perché nelle zone maggiormente disastrose non rientreranno mai le grandi città, in quan-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

to una percentuale del 75 per cento non si registrerà mai in esse. Prima che si possa dichiarare zona maggiormente disastrosa Napoli — mi riferisco a Napoli perché è il caso più doloroso — dovrebbe spianarsi al suolo metà della città.

PRESIDENTE. Il 18 per cento si dà in tutti i casi, nelle zone maggiormente disastrate e non maggiormente disastrate. Questo criterio di distinzione entra soltanto in atto per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

Per ora ci stiamo occupando della proposta Riccio, relativa all'aumento di percentuale dei limiti, nel senso se ci si debba riferire alla prima parte dell'articolo 25, o alla seconda parte, o a tutte e due le parti.

ROCCHETTI. Faccio una dichiarazione di voto, che potrei qualificare di principio. Io ho accettato la proposta dell'onorevole Presidente come proposta di conciliazione di carattere generale; e l'ho fatto con molto rammarico, perché ho dovuto abbandonare il mio emendamento, come altri colleghi parimenti hanno fatto per i loro emendamenti che dovevano essere presi in considerazione. L'ho fatto perché ritengo che bisogna pervenire a un punto fermo e che bisogna accettare anche quello che non ci sembra perfetto, e forse nemmeno giusto, allo scopo di giungere però a una composizione.

Per questi motivi voto contro la proposta dell'onorevole Riccio. Aggiungo però che voterò contro tutte le altre proposte presentate dal Governo, perché ritengo che i limiti contenuti nella proposta dell'onorevole Presidente siano i limiti minimi cui si possa giungere. Voterò perciò contro tutte le proposte di riduzione.

PRESIDENTE. Adesso votiamo su questa determinazione: se i limiti si debbano riferire, secondo la proposta dell'onorevole Riccio, alla prima e alla seconda parte dell'articolo 25, oppure soltanto alla seconda parte. L'onorevole Riccio propone di riferirli alla prima e alla seconda parte. Quindi coloro che voteranno a favore della proposta Riccio, intendono riferire l'aumento dei limiti, nella percentuale che stabiliremo, sia all'indennizzo, sia al contributo.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Riccio. Dalla votazione dipenderà la formulazione che sarà convertita in formula legislativa.

(Non è approvata).

Allora rimane approvata la proposta da me fatta di aumentare i limiti in una propor-

zione che ora stabiliremo, soltanto in riferimento alla seconda parte dell'articolo 25, cioè al caso di ripristino.

Occupiamoci ora della percentuale di aumento dei detti limiti. Vi sono due proposte. Vi è la mia proposta, la quale, anche se abbandonata da me, vien fatta propria dall'onorevole Riccio, come questi mi ha comunicato in questo momento, di elevare cioè la percentuale suddetta del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Vi è poi la proposta del Governo di elevare questa percentuale del 20 per cento.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Insisto nella mia proposta.

PELLA, Ministro del bilancio e ad interim del tesoro. Desidero esprimere la mia gratitudine all'onorevole Presidente per non aver mantenuto la sua proposta del 50 per cento, il che mi autorizza a pregare la Commissione di non aderire alla proposta dell'onorevole Riccio per la misura della percentuale del 50 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di elevare i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 25 della percentuale del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

(È approvata).

Seguendo l'ordine, viene ora la seconda proposta, e cioè quella di aggiungere il 18 per cento, sia per quanto riguarda l'indennizzo, sia per quanto riguarda il contributo, alla liquidazione definitiva in favore delle sole aziende industriali del Mezzogiorno, in qualunque luogo del Mezzogiorno stesso esse si trovino.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Per dichiarazione di voto. Voterò a favore della proposta dell'aumento del 18 per cento, sebbene, a mio modo di pensare, non sia soddisfacente. Comunque aderisco alla proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. La proposta quindi è condivisa dal Governo e dal relatore. La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alle percentuali relative alle altre aziende: per le aziende commerciali, artigiane e agricole, in qualunque zona del Mezzogiorno si trovino, vi è la proposta del Governo di aumento dell'indennizzo o del contributo del 5 per cento.

ROBERTI, Relatore di minoranza. Come procedura, credo che prima dovremmo votare sulla proposta del Presidente di aumenti del

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

15, 12 e 8 per cento, rispettivamente per le aziende commerciali, artigiane e agricole, perché è quella che si allontana di più dal testo.

PRESIDENTE. Allora non si dovrebbe fare la distinzione per le zone maggiormente disastrose.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che sono due criteri diversi. Ma dobbiamo ancora votare circa l'opportunità di inserire, o meno, questa distinzione.

ROCCHETTI. Io sono d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Presidente. Se è vero che la discriminazione introduce una questione di principio, è pur vero che dobbiamo dirci quella che è la verità. Del criterio di differenziazione si è parlato soltanto allo scopo di diminuire la impostazione generale relativa a tutta la zona del Mezzogiorno. Dal momento che la questione è posta in questi termini, l'emendamento del Ministro bisogna interpretarlo come un emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Allora bisogna votare prima la proposta che io ho presentata. Per le aziende commerciali, io avevo proposto il 15 per cento. Il Governo ha fatto una proposta di ordine diverso.

Pongo in votazione la proposta di aggiungere il 15 per cento per le aziende commerciali.

(Non è approvata).

Giunti a questo punto, si potrebbe ritenere opportuno, se non necessario, di passare all'altro ordine di concetti, e cioè votare la maggiorazione del 5 per cento per tutte le altre aziende, dovunque si trovino, e poi passare alla votazione per le aziende nelle zone maggiormente disastrose.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Prima bisogna votare se bisogna fare una differen-

ziamento o meno per settori aziendali. Abbiamo votato soltanto per la aliquota che ella, onorevole Presidente, aveva proposto per il commercio, che a qualcuno è potuta sembrare elevata.

PRESIDENTE. La votazione testé fatta ha indicato un certo indirizzo. Credo che, dato l'esito della votazione, sia opportuno, pratico e necessario mettere in votazione la proposta della maggiorazione, sulla liquidazione definitiva, del 5 per cento per tutte le aziende dell'Italia meridionale, in qualunque posto si trovino. Poi potremmo passare alla ulteriore discriminazione per le zone maggiormente disastrose.

PELLA, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Per semplificare maggiormente, accogliendo il suggerimento che mi è venuto da un commissario, propongo la maggiorazione del 5 per cento per tutte le aziende commerciali, artigiane e agricole dell'Italia meridionale; nell'ipotesi che esse si trovino nelle zone maggiormente disastrose, la percentuale, anziché del 5, potrebbe essere del 10 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la percentuale di maggiorazione del 5 per cento per tutte le aziende del Mezzogiorno, e la percentuale del 10 per cento per le altre aziende che si trovino nelle zone maggiormente disastrose.

(Sono approvate).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani giovedì 26 febbraio alle 10. Sarà presa in esame anche la formulazione definitiva dell'articolo 26-bis alla stregua delle determinazioni prese nella seduta odierna.

La seduta termina alle 20,15.